

N. 7090/19 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

con l'Avv. Balestro e l'Avv. Guenci del Foro di Milano, elettivamente domiciliata
presso lo Studio dei difensori in Milano, corso di Porta Romana n. 6

- RICORRENTE -

contro

con l'Avv. U. Capoluongo, F. Capoluongo e l'Avv. F. Giannetto, elettivamente
domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Mario Pagano n. 54

- RESISTENTE -

Oggetto: impugnazione licenziamento disciplinare, pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato l'11 luglio 2019, .

conveniva in giudizio

avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –

chiedendo al Tribunale di:

“a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera 6.3.19; conseguentemente in via principale

b) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 23/15, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa una somma pari alle retribuzioni maturate e maturande dal 6.3.19 alla data di effettivo ripristino del rapporto, sulla base dell'importo mensile di € 1.761,00, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in favore della stessa per il medesimo periodo;





in subordine

c) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.Lgs. 23/15, una somma compresa tra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, sulla base dell'importo mensile di € 1.761,00, nonché l'ulteriore somma di € 1.174,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

in ogni caso

d) condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, per i titoli indicati in ricorso al par. 4, la complessiva somma di € 502,36 o quella diversa, maggiore o minore, che si riterrà spettante.

Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, su tutti i capi di condanna”.

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Si costituiva ritualmente in giudizio _____, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 23 dicembre 2019, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

_____ è stata assunta da _____ con decorrenza 29 gennaio 2018 con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno, mansioni di cameriera ai piani e inquadramento nel livello VI^{super} C.C.N.L. Turismo - Federalberghi (docc. 6 e 7, fascicolo ricorrente).

L'assunzione è intervenuta a seguito del subentro della convenuta nel contratto di appalto in essere, per servizi di pulizia, presso l'_____ di Milano, ove la ricorrente operava – con rapporto di lavoro succedutosi tra i vari appaltatori subentranti – quantomeno dall'1 giugno 2010 (docc. 1-5, fascicolo ricorrente).





Con lettera 21 febbraio 2019, ha contestato alla lavoratrice quanto segue: *"in data odierna siamo venuti a conoscenza del fatto che Lei, in data 19.02.2019 alle ore 12:30 in qualità di cameriera ai piani presso l'hotel , alla consegna del cedolino, urlava contro il sig. testualmente "ladro tu e l'azienda che mi rubate soldi ogni mese, il cedolino è sbagliato". Alla risposta del Sig. che ne avrebbe verificato la correttezza, Lei continuava a sostenere che il Sig. e l'azienda tutta fossero dei ladri, con tono di voce elevato e gettando sul tavolo la busta paga. Tutto ciò alla presenza della governante dell'hotel Sig.ra , e delle governanti sue dirette superiori e . Tanto Le contestiamo ai fini disciplinari e La invitiamo, ai sensi della legge n. 300/1970 e del contratto collettivo attualmente in vigore, a presentare le sue eventuali giustificazioni entro 5 (cinque) giorni. La nostra società si riserva la facoltà di procedere all'irrogazione di una sanzione disciplinare nel caso in cui non ritenesse valide le eventuali giustificazioni che presenterà, ovvero in assenza di qualsiasi giustificazione da parte Sua e fin d'ora, considerata la gravità degli addebiti, la sospende cautelativamente dal servizio"* (doc. 9, fascicolo ricorrente).

Ritenute insufficienti le giustificazioni rese da , il 6 marzo 2019 le ha irrogato il licenziamento osservando: *"considerato che in occasione dell'audizione ex art. 7 L.300/1970 del 26.02.2019, Lei, in presenza di testimoni, ha ammesso gli addebiti; valutata l'estrema gravità dei fatti e che la stessa è tale da far venir meno il rapporto fiduciario in essere; che non è quindi possibile la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto; tutto ciò premesso, con la presente La comunichiamo il licenziamento per giusta causa"* (doc. 10, fascicolo convenuta).

contesta la legittimità del licenziamento sotto due distinti profili: in primo luogo, la lavoratrice nega *in nuce* la ricorrenza di una condotta di rilievo disciplinare, deducendo che la frase oggetto di addebito sarebbe stata una reazione alla reiterata condotta inadempiente del datore di lavoro, ripetutamente responsabile dell'erroneo calcolo delle sue competenze; in secondo luogo, denuncia la violazione del principio di proporzionalità nell'esercizio del potere disciplinare.

La ricorrente, inoltre, lamenta di essere creditrice della convenuta per complessivi € 502,36 lordi di cui € 307,15 per differenze sulle ore di lavoro effettuate, € 70,21 per ferie ed € 125,00 per buoni pasto.

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.







ricorrente ha reclamato è che, in sostituzione della mensa, le veniva riconosciuto un buono pasto di una società di Roma che a Milano non si riusciva a spendere. Con la società avevamo fatto una lunga discussione su questo punto, ne ho parlato sicuramente con il referente del cantiere, con la dell'ufficio di Roma, con che io identifico nel referente degli appalti, qualcuno con cui si parlava al momento dei cambi appalto. In sede di giustificazioni, la ricorrente ha rappresentato di essere stanca di rincorrere l'azienda sempre per lo stesso problema. Anche io ero stanco di non riuscire a risolverlo, nonostante tutti promettessero che il mese successivo tutto sarebbe andato a posto". D'altronde, anche il teste ha dovuto ammettere: "in passato, la ricorrente si era già lamentata dell'erronea corrispondenza tra le ore in busta paga e le presenze che riteneva fatte, dopo un controllo, nel mese successivo abbiamo provveduto – ove necessario – alla correzione. Onestamente, abbiamo dovuto correggere le buste paga della ricorrente 4 o 5 volte, non consecutive; credo che il problema fosse dovuto a un errore di calcolo sulle ore da me trasmesse all'ufficio amministrativo di Roma. Le altre volte la ricorrente non aveva esternato offese, aveva preteso ciò che le spettava di diritto... Quando la società decise di riconoscere i buoni pasto, li consegnai alla ricorrenti come a tutti gli altri, ma lei non volle ritirarli sostenendo che non venivano accettati nei negozi dove intendeva usarli. Lo ha fatto tutti i mesi a seguire. A distanza di mesi, le ho proposto di trovare una soluzione tramite sindacati, ma alla fine non se n'è più fatto nulla. Poi, la società le ha pagato in busta paga i ticket non ritirati".

*

Così chiarito il quadro fattuale di riferimento, nel merito, due rilievi preliminari.

In sede di discussione, nell'affermare la rilevanza disciplinare della condotta per cui è causa, parte convenuta ha inteso evidenziare il gesto riferito dal teste ("in occasione del ritiro di una sua busta paga, dopo averla presa in mano, me l'ha gettata addosso"): gesto, tuttavia, che non è stato oggetto di contestazione e che, pertanto, resta estraneo al giudizio.

Nemmeno è stata oggetto di specifica contestazione l'insubordinazione invocata dalla difesa a definizione della condotta tenuta da : insubordinazione, peraltro, che nemmeno ricorre non essendovi modo di affermare la sussistenza, nel caso di specie, di un rifiuto di adempiere alle disposizioni dei superiori né un qualsiasi differente comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento degli ordini datoriali (cfr.





Cass. Civ., Sez. Lav., 27 marzo 2017, n. 7795; Cass. Civ., Sez. Lav., 11 maggio 2016, n. 9635).

Ciò posto, i testi hanno confermato che _____ ha pronunciato le parole oggetto di contestazione; non si ritiene, tuttavia, che il fatto partecipi del carattere dell'illiceità e che allo stesso possa esser attribuita rilevanza disciplinare.

L'istruttoria, infatti, ha consentito di accertare in modo inequivocabile che quella della ricorrente è stata una reazione puramente istintiva ed emotiva a fronte del reiterarsi di una situazione di riprovevole inadempienza datoriale alla quale, sino a quel momento, la stessa lavoratrice aveva tentato di porre rimedio interloquendo con la società – anche per il tramite del rappresentante sindacale – nel pieno rispetto dei principi di correttezza, lealtà e continenza.

Il teste _____ ha confermato che *“prima di allora la ricorrente non mi aveva mai insultato, era stata tranquilla. In mia presenza non l'avevo mai sentita insultare nessun altro dell'azienda”*; ha altresì ammesso: *“non mi pare che irregolarità sulle buste paga come quelle della ricorrente si siano verificate per altri lavoratori”*.

D'altronde, in situazioni affini a quella oggetto del presente giudizio, il Supremo Collegio ha già avuto modo di chiarire che non sussiste una condotta disciplinarmente rilevante laddove le espressioni irriguardose impiegate dal dipendente siano frutto di una reazione meramente emotiva agita nell'immediatezza di una situazione di difficoltà e/o disagio.

Tale è il caso di specie.

Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato che, *“in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 febbraio 2019, n. 3655 ; conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20540), deve concludersi che il fatto non sussiste per carenza del requisito della illiceità.

Da quanto sin qui osservato deriva l'applicabilità dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015 a norma del quale *“esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del*





licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3°.

Ne consegue che _____ deve essere condannata all'immediata reintegrazione di _____, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 1.761,00 lordi come dedotto in ricorso e non utilmente contestato), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Dalla suddetta somma dovrà essere dedotto l'*aliunde perceptum*, mentre nulla deve essere dedotto a titolo di *aliunde percipiendum* atteso che la lavoratrice ha tempestivamente azionato le proprie pretese in giudizio.

La società, inoltre, dovrà provvedere *ex lege* al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

*** * ***

_____ ha chiesto, poi, la condanna di _____ al pagamento di complessivi € 502,36 lordi di cui € 307,15 per differenze sulle ore lavorate, € 70,21 per ferie ed € 125,00 per buoni pasto.

La domanda deve essere accolta in ragione di una piana applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. nella parte in cui dispone che "*il giudice deve porre a fondamento della decisione... i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*".





Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, *“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che *“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).

Nel caso di specie, deve essere valorizzata la genericità della contestazione della convenuta (cfr. pagg. 6-7, memoria) la quale ultima, quale datore di lavoro, era senz'altro nella possibilità di puntualmente controdedurre in ordine alla correttezza dei crediti azionati dalla ricorrente.

Per questi motivi, deve essere condannata a pagare
in favore di complessivi € 502,36 lordi a titolo di differenze
retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

*** * ***

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di
cui al dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatati.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.





P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
accertata l'insussistenza del fatto oggetto di contestazione e la conseguente
illegittimità del recesso intimato a _____, annulla il licenziamento e
condanna _____ all'immediata reintegrazione della
ricorrente nel posto di lavoro di cui in precedenza.

Condanna, inoltre, la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'*aliunde perceptum*, oltre interessi e rivalutazione
dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna _____ a pagare, altresì, in favore di _____
complessivi € 502,36 lordi a titolo di differenze retributive, oltre
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
Balestro e dell'Avv. Guenci.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.

Milano, 23 dicembre 2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

